



I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E
“BENEDETTO CROCE”
SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Via Aldo Moro – 83040 Flumeri (AV)



Sedi associate in Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Villanova del Battista, Zungoli
e-mail: avic807001@istruzione.it - PEC: avic807001@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 81001070648 - Tel. 0825/474065

Codice Univoco UF9GCL

I.C. "BENEDETTO CROCE"-FLUMERI Prot. 0000369 del 18/01/2025 VII (Uscita)
--

Codice IPA istsc_avic807001

**Ai docenti a tempo determinato
dell'I.C. "B. Croce" di Flumeri**

All'Ufficio di Segreteria per quanto di competenza

**p. c. a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo
Atti
Al sito web dell'Istituzione Scolastica**

CIRCOLARE N.33
(A.S. 2024/2025)

OGGETTO: Fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato – disposizioni operative.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 55 - Stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) - Sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Art. 38 - Modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruiti è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come: decesso; malattia e infortunio; risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono alcune indicazioni operative.

1. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: vacanze natalizie, vacanze pasquali, ponti, festività e sospensioni delle attività didattiche e/o lezioni previsti dal calendario regionale e da delibere del Consiglio di Istituto, periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (fatti salvi gli impegni per scrutini e le singole giornate di impegno per le prove d'esame).
2. È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: le ferie devono essere state maturate; la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

I docenti con contratto fino al 30 giugno:

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni di cui al precedente punto 1;
- in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Docenti con contratto fino al 31 agosto:

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie.

1. Si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie.
2. Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, a fronte dell'informazione adeguata della scuola (apposita circolare, come da nota MIM prot. n. 1904 del 10/01/2024) fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. Considerato che la presente circolare costituisce adeguata comunicazione, l'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione delle ferie.

Per le supplenze brevi e saltuarie restano in vigore le precedenti disposizioni normative.

SI INVITA, pertanto, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele D'Ambrosio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93*